

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04/12/2014

Il Giorno 04/12/2014 presso la sede sociale di Federservizi, sita in Brindisi alla via Dalmazia 31/c, si è svolta l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci ai sensi del punto e) dell'art. 14 dello Statuto Sociale

L'assemblea è stata regolarmente convocata ed è presente il quorum necessario atto a deliberare quanto posto all'O.d.G. : ossia

- Modifica dello Statuto Sociale
- Variazione indirizzo sede legale
- Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il dottor Luca Tondi che prega la signora Loredana Dovile di voler fungere da Segretario Verbalizzante.

Dopo breve discussione si delibera all'unanimità quanto segue:

Viene modificato integralmente l'art. 1 – COSTITUZIONE - dello Statuto Sociale come appresso:

Art. 1 – Costituzione -

E' costituita l'Associazione denominata " **FEDERAZIENDE COMMERCIO ITALIA** " corrente in Brindisi alla via Sant'Anastasio 13 con codice fiscale 91076530749 d'ora innanzi detta l'Associazione.

L'Associazione è un'Articolazione Territoriale Nazionale di Settore (COMMERCIO) di FEDERAZIENDE – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati – corrente in CARMIANO – LE- alla via Firenze , 53 C.F. 93058540753 d'ora innanzi detta FEDERAZIENDE.

FEDERAZIENDE COMMERCIO ITALIA rispetta lo Statuto, le linee guida e le deliberazioni degli Organi Statuari di FEDERAZIENDE; talchè utilizza e promuove meramente i servizi elargiti da FEDERAZIENDE.

Il trasferimento della sede non comporta modifica dello Statuto. L'Associazione può istituire proprie sedi su tutto il territorio Nazionale e all'estero con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta Esecutiva e previo parere favorevole di FEDERAZIENDE

FEDERAZIENDE COMMERCIO ITALIA utilizzerà il seguente logo:

FEDERAZIENDE

Commercio Italia

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese,
dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati del Settore COMMERCIO

Viene modificato integralmente l'art. 2 – SISTEMA DI RAPPRESENTANZA – dello Statuto Sociale come appresso:

Art. 2 – SISTEMA DI RAPPRESENTANZA –



L'Associazione insieme alle associazioni territoriali, alle federazioni regionali ed alle federazioni nazionali di categoria da esse riconosciute, costituisce il sistema di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese così come individuate dalle norme dell'Unione Europea, del settore del COMMERCIO.

Viene modificato integralmente l'art. 3 – SCOPI – dello Statuto Sociale come appresso:

ART. 3 – SCOPI –

L'Associazione nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana. Nell'affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo.

L'Associazione nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna persegue le stesse finalità perseguite da FEDERAZIENDE.



Inoltre vengono stralciati:

- a) Il punto 5.3 dell'art. 5 – SOCI;
- b) Il punto d) dell'art. 16 – CONSIGLIO NAZIONALE;
- c) Tutto l'art. 31 – RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA –
- d) Tutto l'art. 32 – UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Tardi Luca
Cechi Roberto
Devi Donato



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € 200,00

Reg.to il 11/12/2014 al n° 2628, Serie 3

di cui € / per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO
RISORNO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott.ssa Antonella RIVELLO)



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91076530749	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE FEDERAZIENDE COMMERCIO ITALIA
--

TIPO ATTIVITÀ 941100 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA SANT ANASTASIO 13

C.A.P. 72100	COMUNE BRINDISI	PROV. BR
-----------------	--------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE TNDLCU74T091119A	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TONDI LUCA


DATA 04/12/2014

TIMBRO
UFFICIO

IL FUNZIONARIO

Responsabile del procedimento
con delega di
(Salvatore LAMELLO)

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dot.ssa Antonella Kotella)



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BRINDISI

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
“FEDERSERVIZI” SEDE NAZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014, addì 17 del mese di aprile, alle ore 10:00 in Brindisi (Br) nella sede dell'Associazione alla via Dalmazia 31/C si sono personalmente costituiti i signori:

- Tondi Luca nato a San Pietro Vernotico (Br) il 09/12/1974 e residente a Brindisi (Br) in via Stazione 33 con codice fiscale TND LCU 74T09 I119A
- Dovile Loredana Annunziata nata a Catania (Ct) il 23/03/1964 e ivi residente in via Pola 43/O con codice fiscale DVL LDN 64C63 C351K
- Conti Silvestro nato a Catania (Ct) il 25/04/1977 e residente a Gravina di Catania (Ct) via Aldo Moro 7 con codice fiscale CNT SVS 77D25 C351I

Detti comparenti, cittadini italiani convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita fra i comparenti una associazione sotto la denominazione: “ **FEDERSERVIZI**” SEDE NAZIONALE, con sede in Brindisi alla via Dalmazia 31/C, con codice fiscale **91076530749**

2) L'associazione ha carattere apartitico autonomo ed indipendente e senza fini di lucro.

Essa persegue gli scopi sotto indicati :

E' fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.

L'associazione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello provinciale;
- b) promuovere iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, amministrativo economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività dei soci;
- c) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture simili per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui al precedente art. 1 e degli imprenditori in pensione;
- d) contrattare e sottoscrivere accordi integrativi provinciali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;
- e) promuovere e partecipare agli enti bilaterali locali;
- f) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;
- g) intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;
- h) istituire collegio di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;
- i) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le attività occupazionali;
- j) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- k) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di



cooperative, consorzi e società, mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli utili dell'impresa;

l) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione, la ricerca, la promozione e la internazionalizzazione delle imprese;

m) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici, e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;

n) promuovere, lo sviluppo e l'assistenza sociale, sindacale, previdenziale, legale ecc. nei confronti degli anziani, dei pensionati e dei cittadini in genere attraverso l'ente di

patronato;

o) partecipare a società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa;

p) designare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, comitati, consorzi e commissioni e associazioni;

q) sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza finanziaria, manageriale e tecnica alle imprese;

r) promuovere, in seno all'associazione, lo sviluppo di gruppi, unioni e associazioni, formati da imprese che svolgono mestieri identici e/o affini, coordinandone l'azione sul piano provinciale;

s) promuovere la costituzione di forme associative finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, etc. in favore degli stessi associati e delle loro famiglie;

t) esercitare l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno e all'esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc. , per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

u) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l'attività di formazione viene così articolata:

- partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;

- sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;

- promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento e supporto, attraverso l'utilizzo di risorse anche esterne, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese;

- favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;

- valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;

- progettare moduli e tipologie dei corsi;

- coordinare le proprie attività con quelle dei enti bilaterali regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;

- stabilire convenzioni con gli enti bilaterali, regionali e/o con enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;

L'associazione può compiere ogni atto giuridico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazione, anche azionarie, in società di capitali.

3) Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Proviviri.

4) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

5) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2014.

I componenti nominano il Presidente e la relativa Giunta, nelle persone di:

Dottor Tondi Luca - Presidente e Rappresentante Legale; Dottoressa Dovile Loredana Annunziata - Vice-Presidente; Dottor Conti Silvestro - Segretario.

I componenti fanno riserva di nominare gli altri organi sociali e di stabilire quote sociali e contributi al fondo comune.

6) L'associazione non ha fini di lucro.

Tutte le norme che regolano la vita dell'associazione sono contenute nello Statuto.

Per tutto quant'altro non espressamente è previsto ed indicato in quest'atto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di leggi in materia.

Firmato:

Luca Tondi
Loredana Annunziata
Silvestro Conti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € 200,00 (duecento/00)

Reg. to il 17/04/2014 al n° 1580 Serie 3

di cui € 2 per imposta di trascrizione

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BRINDISI
(Dot. Antonio Maria CALO)
Provinciale



STATUTO

INDICE

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Sistema di rappresentanza
- Art. 3 – Scopi
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Soci
- Art. 6 – Modalità di adesione
- Art. 7 – Diritti ed Obblighi
- Art. 8 – Cessazione dell'adesione
- Art. 9 – Recesso dei Soci
- Art. 10 – Organi
- Art. 11 – Assemblea Generale
- Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea
- Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 14 – Compiti dell'Assemblea
- Art. 15 – Presidenza
- Art. 16 – Consiglio Nazionale
- Art. 17 – Compiti del Consiglio
- Art. 18 – Riunioni del Consiglio Nazionale
- Art. 19 – Giunta Esecutiva
- Art. 20 – Compiti della Giunta Esecutiva
- Art. 21 – Decadenza e Dimissioni della Giunta
- Art. 22 – Il Presidente
- Art. 23 – Comitato di Presidenza
- Art. 24 – Direzione
- Art. 25 – Segretario Generale
- Art. 26 – Centro Studi
- Art. 27 – Condizioni di Eleggibilità
- Art. 28 – Incompatibilità
- Art. 29 – Durata delle Cariche
- Art. 30 – Compensi per Cariche
- Art. 31 – Rappresentanza per Categoria
- Art. 32 – Unioni Nazionali di Categoria
- Art. 33 – Enti a Carattere Sociale
- Art. 34 – Rapporti con altre Associazioni
- Art. 35 – Associazioni Territoriali
- Art. 36 – Federazioni Regionali
- Art. 37 – Commissariamento
- Art. 38 – Collegio dei Revisori
- Art. 39 – Collegio de Probiviri
- Art. 40 – Assetto contributivo del sistema
- Art. 41 – Patrimonio
- Art. 42 – Bilancio Annuale
- Art. 43 – Amministratore
- Art. 44 – Istituzioni di sedi
- Art. 45 – Rappresentanze dell'Associazione
- Art. 46 – Registro soci
- Art. 47 – Commissione dei saggi
- Art. 48 – Norme Regolamentari
- Art. 49 – Tutela del marchio
- Art. 50 – Modifiche
- Art. 51 – Scioglimento
- Art. 52 – Norme transitorie



STATUTO SOCIALE



Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata " **FEDERSERVIZI** " -
corrente in **BRINDISI (BR) ALLA VIA DALMAZIA 31/C** CON CODICE FISCALE **91076530749**
d'ora innanzi detta l'Associazione.

L'Associazione aderisce a **FEDERAZIENDE – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati – corrente in Carmiano (LE) alla Via Firenze, 53 C.F. 93058540753**, in qualità di socio sostenitore senza diritto di voto; talché rispetta lo Statuto sociale di **FEDERAZIENDE**, le linee guida e le deliberazioni degli Organi Statutari della stessa. **FEDERAZIENDE** è Associazione di Categoria a carattere Nazionale giusto riconoscimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2013.

L'Associazione utilizza e promuove meramente i servizi promossi da **FEDERAZIENDE**.

Il trasferimento della sede non comporta modifica dello Statuto.

L'Associazione può istituire proprie sedi su tutto il territorio nazionale e all'estero con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta Esecutiva.

Art. 2 – SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

L'Associazione insieme alle associazioni territoriali, alle federazioni regionali ed alle federazioni nazionali di categoria da esse riconosciute, costituisce il sistema di rappresentanza delle micro, piccole e medie così come individuate dalle norme dell'Unione Europea, nei settori di appartenenza dell'attività primaria, secondaria e terziaria esistenti artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, servizi, socio-sanitario, pesca, nautica, costruzioni, trasporti, etc.), nonché di tutti i settori che svolgono un'attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma cooperativa.

La rappresentanza dell'Associazione si estende anche alle altre forme di lavoro autonomo, parasubordinato ed ai pensionati.

L'Associazione è titolare della rappresentanza generale della politica economica e sindacale sulle materie istituzionali di livello nazionale ed internazionale. Le associazioni territoriali promosse dall'Associazione diventano titolari di detta rappresentanza.

Art.3 – SCOPI

L'Associazione è un'organizzazione nazionale, articolata su piani regionali, interprovinciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi preposti.

L'Associazione è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali, turistiche e quelle professionali, dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle associazioni di imprenditori, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro parasubordinato e dei pensionati in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.

L'Associazione nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana. Nell'affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo.

L'Associazione nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna persegue le stesse finalità perseguite da **FEDERAZIENDE** Associazione cui aderisce.

Per tali fini, l'Associazione potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all'associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese.

Inoltre, oltre l'azione diretta, l'Associazione potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali (previo consenso della Direzione Nazionale di FEDERAZIENDE).

Art. 4 – DURATA

La durata dell'associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2100 e si intende tacitamente prorogata fino all'eventuale scioglimento.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. L'inquadramento dei soci, la loro distinzione ed i diritti e doveri che ne discendono, sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, hanno tutti i diritti dei soci ordinari e sono competenti di diritto dell'assemblea generale nazionale.

Sono soci ordinari dell'Associazione:

5.1 Le associazioni interprovinciali e provinciali legalmente costituite e organizzate ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

5.2 Le associazioni e/o unioni delle altre forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

5.3 Le federazioni nazionali dei lavoratori dipendenti e subordinati, siano essi italiani o stranieri, che prestino la loro opera in agricoltura, pesca ed attività collegate.

5.4 Sono soci sostenitori i lavoratori autonomi, i tecnici, gli esperti, le imprese ed enti riconducibili ai settori di cui all'art. 2, le cui adesioni comportano il pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.

5.5 Sono soci aggregati, senza diritto di voto, le altre associazioni nazionali, territoriali e di categoria attive nei settori di cui all'art. 2, le associazioni di imprese, anche quelle eventualmente costituite da imprese italiane con sede ed operanti all'estero, gli enti e le altre istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici riconducibili alle finalità di cui all'art. 3, le cui adesioni comportano il pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 6 – MODALITA' DI ADESIONE

6.1 Le imprese, così come indicate nell'art. 2, in base alla ubicazione della loro sede e/o al territorio ove svolgono la propria attività, possono appartenere al sistema associativo, attraverso le strutture territoriali competenti.

La richiesta di adesione deve essere sottoscritta dal loro titolare o legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione di accettazione dei principi e delle norme del sistema associativo specificato nell'atto di adesione delle strutture territoriali competenti, nonché del codice etico.

L'ammissione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.

6.2 Le associazioni e gli enti di cui all'art. 5 debbono presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente a firma del loro legale rappresentante.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;
- copia autentica del verbale dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione all'associazione, nonché copia dei verbali relativi all'elezione delle cariche sociali.

La durata dell'ammissione decorre dal giorno di accettazione della domanda, e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.

6.3 I soci, così come finora individuati, con apposito consenso scritto, autorizzano l'Associazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini previsti dallo statuto e consentiti dalla legge.

L'ammissione dei soci è deliberata, insindacabilmente, dalla Giunta Esecutiva.

Art. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI

I soci, così come finora individuati, hanno diritto ad usufruire di tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio previste nello Statuto dell'associazione.

Hanno diritto, inoltre, a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nello Statuto.

L'adesione comporta l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema Nazionale. Pertanto i soci tutti dovranno rispettare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dal codice etico, nonché osservare le normative e le disposizioni attuative dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale, e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria già tutelata dall'Associazione.

Le imprese, così come indicate nell'art. 2, associate attraverso le strutture territoriali, sono obbligate a pagare i contributi a favore dell'Associazione la cui misura, forma, modalità e tempi di riscossione sono determinati annualmente dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci, così come individuati nell'art. 5, iscritti nell'apposito registro e che siano in regola con i versamenti dei contributi associativi.

Art. 8 – CESSAZIONE DELL'ADESIONE

La qualità di aderente cessa:

- a) per lo scioglimento della associazione di cui all'art. 35;
- b) per recesso di cui all'art. 9;
- c) per esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva, a maggioranza dei suoi componenti nei confronti del socio così come individuato all'art. 5, nei seguenti casi:

- per gravi inadempienze nei confronti degli organi sociali o per aver svolto attività contrarie all'interesse dell'Associazione o per inosservanza dello Statuto, del regolamento interno o delle delibere adottate dagli organi sociali;
- per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- per la contemporanea partecipazione ad altre Associazioni costituite per gli stessi scopi, o per scopi contrastanti.

L'esclusione e/o il recesso del socio comportano automaticamente la cessazione da ogni carica eventualmente dallo stesso ricoperta e di ogni incarico affidatogli. In ogni caso l'associato non si considererà esonerato dagli impegni assunti a norma dei precedenti articoli 6 e 7. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 9 – RECESSO DEI SOCI

I soci possono recedere volontariamente dandone comunicazione alla Direzione Nazionale con lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre dell'anno in corso. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 5 per recedere devono comunicare tale decisione entro e non oltre la data del 30 settembre con lettera raccomandata A/R, accompagnata dal verbale dell'Organo sociale che adottato tale deliberazione.

Art. 10 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, così come individuati nel precedente art. 5 ed iscritti nell'apposito registro, in regola con i pagamenti dei contributi associativi così come stabiliti

annualmente dalla Giunta Esecutiva.

Il diritto di voto spetta al socio e può essere esercitato, in caso di suo impedimento, anche mediante delega scritta conferita ad altro socio; nessun socio può avere più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'associazione e i revisori dei conti effettivi. E' facoltà del Presidente invitare a presenziare all'assemblea, senza che ciò attribuisca loro alcuna facoltà, rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici, di organizzazioni sindacali e personalità della vita sociale ed economica del Paese.

Le associazioni di cui all'art. 51, che non siano in regola con quanto previsto dagli artt. 7, 35 e 40 del presente statuto non possono partecipare all'assemblea, ed i loro rappresentanti non possono ricoprire cariche nel sistema nazionale.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove purché sul territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata dalla Giunta Esecutiva, all'uopo incaricata dal presidente, mediante avviso che deve essere affisso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, ed inviato tramite lettera, fax o posta elettronica entro lo stesso termine ai soci tutti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della adunanza, nonché la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario.

Art. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono essere trascritte nel registro dei verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

I lavoratori e le norme congressuali elettorali dell'Assemblea saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- la nomina e la determinazione, su proposta del Presidente, dei nominativi e del numero dei componenti della Giunta Esecutiva;
- la nomina dei componenti del collegio dei Revisori Contabili;
- la nomina dei componenti del collegio dei Proviviri;
- la modifica dello Statuto secondo le modalità del successivo art. 50;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori da farsi secondo le modalità di cui all'art. 51.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 15 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza l'assemblea provvederà ad eleggerne uno proprio. All'inizio della riunione, con l'approvazione dell'Assemblea, il Presidente designa fra i soci presenti due scrutatori e un segretario per redigere il verbale.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 16 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è costituito da:



- f) il Presidente Nazionale;
- g) i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- h) i rappresentanti delle associazioni provinciali legalmente costituite e organizzate ai sensi dell'art. 35 del presente statuto;
- i) i rappresentanti delle Federazioni Nazionali di Categoria legalmente costituite;
- l) i rappresentanti delle Federazioni Regionali legalmente costituite;
- m) i rappresentanti degli Enti costituiti ai sensi degli artt. 32 e 33;

Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione per cooptazione.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale ha il compito di fissare le linee di politica generale, sindacale e programmatica dell'Associazione.

In particolare sono di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) l'esame dei problemi di carattere generale interessanti le imprese di cui all'art. 2, nonché la determinazione delle relative direttive di massima;
- b) deliberare sulle materie ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- c) approvare il regolamento di attuazione dello Statuto redatto dalla Giunta Esecutiva nonché il regolamento organizzativo di base per le associazioni territoriali;
- d) approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, uno o più regolamenti per le rappresentanze di categorie, per le unioni e per i settori di attività oltre quelli previsti dallo Statuto;
- e) compiere, nel rispetto dello statuto e delle eventuali direttive dell'Assemblea, tutti gli atti non riservati espressamente ad altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale può nominare e revocare il Presidente Onorario dell'Associazione. Al Presidente Onorario è riconosciuta la partecipazione a tutti gli organi statutari, e possono, altresì, essergli attribuite rappresentanze esterne all'Associazione.

Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva o al Presidente il compimento di qualsiasi atto diverso da quelli espressamente elencati nel presente articolo.

ART. 18 -RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti, i quali possono anche proporre integrazioni all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in ogni caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui designato.

Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale dell'Associazione, il Segretario generale ed i revisori dei Conti effettivi.

Il consiglio è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli stessi.

Il diritto di voto spetta a ciascun componente e può essere esercitato, in caso di suo impedimento, anche mediante delega scritta conferita ad altro componente del medesimo organo; nessun componente può avere più di due deleghe compresa la propria.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i suoi componenti anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte sull'apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I lavori del Consiglio Nazionale sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 19 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale;
- b) da un minimo di nove membri ad un massimo di ventuno, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

I membri della Giunta Esecutiva, nel numero così come determinato, restano in carica per quattro anni.

La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione della Giunta Esecutiva viene fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica da inviare almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata, sempre con l'utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione ed il relativo ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano dall'apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'associazione, il Segretario generale ed i Revisori dei Conti effettivi.

I componenti della Giunta Esecutiva non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni della Giunta.

I lavori della Giunta Esecutiva sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 20 – COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l'organo di governo dell'associazione. Ha il compito di attuare le direttive strategiche ed operative adottate dall'assemblea e dal consiglio nazionale nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Per quanto riguarda il compimento di atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) predisporre aggiornamenti e/o modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redige il regolamento di attuazione dello Statuto, il regolamento organizzativo di base e gli altri regolamenti previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione del consiglio Nazionale;
- e) omissis;
- f) nomina revoca il Direttore Generale dell'associazione e, il Segretario Generale;
- g) nomina la commissione dei saggi ai sensi dell'art. 47;
- h) ratifica la nomina dei rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Fondazioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere fatta dal Presidente;
- i) delibera sull'adesione ed esclusione dei soci di cui all'art. 5;
- j) delibera sull'eventuale trasferimento della sede, nonché sull'ampliamento e sulle modificazioni della stessa;
- k) delibera sulla partecipazione ad Enti, Fondazioni, Società, Associazioni, Consorzi ed altri organismi collettivi;
- l) delibera istituire sedi e rappresentanze dell'associazione sia in Italia che all'estero;
- m) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- n) omissis;
- o) delibera sui fondi per l'istruzione di borse di studio;
- p) delibera l'istituzione o la soppressione della pubblicazione di propri notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli;
- q) delibera la costituzione delle Federazioni Nazionali di Categoria;

-) omissis;
 -) delibera l'eventuale adesione dell'associazione ed organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali;
 -) può convocare assemblee territoriali e di categoria con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo, fissandone i criteri e le modalità di partecipazione e di svolgimento;
 - a) può sciogliere, verificate le condizioni di cui all'art. 37, gli organi collegiali e nominare all'uopo un commissario, nonché prevedere un periodo adeguato per la risoluzione della gestione commissariale;
 - v) accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della Regione, e di altri enti pubblici, di associazioni ed organismi privati nel rispetto delle norme vigenti;
 - w) stabilisce e determina il compenso annuale dovuto al Presidente, nonché quelli forfettari per le altre cariche sociali;
 - x) nomina, su proposta del Presidente, i componenti degli organi delle Federazioni Nazionali di categoria, delle Federazioni Regionali e degli Enti costituiti ai sensi degli art. 32 e 33 del presente Statuto;
 - y) omissis;
 - z) Propone al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente Onorario.
 - aa) Esercita i poteri ad essa delegati dal Consiglio Nazionale.
- Inoltre, per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, istituisce comitati tecnici in funzione del programma approvato dal Consiglio Nazionale.
- Per le modalità di funzionamento dei comitati tecnici trovano applicazione le disposizioni dello specifico regolamento.
- In ogni caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri propri della Giunta Esecutiva, riferendone alla stessa nella prima riunione successiva.

Art. 21 – DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA

- I consiglieri della Giunta Esecutiva indicati dal Presidente eletto possono in qualunque momento essere dallo stesso rimossi dall'incarico ove assumano atteggiamenti non in linea con l'indirizzo programmatico esposto dal Presidente Nazionale.
- Nel caso in cui uno dei componenti della Giunta Esecutiva non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dall'incarico.
- Il nuovo membro è nominato per la cooptazione dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.
- Le stesse modalità saranno adottate in caso di dimissioni e/o sostituzioni.
- La comunicazione di dimissioni deve essere inviata al Presidente di in qualsiasi forma scritta.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Propone all'Assemblea la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva.

Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e revoca del Direttore dell'associazione e del Segretario Generale.

Nomina e revoca tra i consiglieri della Giunta Esecutiva cinque Vicepresidenti ai quali attribuire compiti di responsabilità nel quadro di attuazione degli indirizzi programmatici.

Nomina e revoca i rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Fondazioni, Commissioni ed Organizzazioni.

Nomina e revoca i membri del Comitato di Presidenza.

Inoltre, su specifico mandato della Giunta Esecutiva, può nominare e revocare i componenti degli organi delle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Federazioni Regionali e degli Enti costituiti ai sensi degli artt. 32 e 33 del presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi statutari, ed ha la firma degli atti ufficiali.

Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; può compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

- a) stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e

ostali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;

b) nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado;

c) esercitare i poteri delegatigli dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, il presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui designato.

Il presidente può conferire incarichi per il compimento dei singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne, all'uopo nominate e può inoltre, conferire apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa.

Può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, in possesso di competenze tecniche in relazione agli argomenti da discutere.

In caso di sue dimissioni la relativa comunicazione dovrà essere inviata a ciascun componente della giunta esecutiva.

Con la cessazione della carica di Presidente, il Vicepresidente da lui designato assume la rappresentanza legale, con l'obbligo di convocare entro 4 mesi l'Assemblea perché proceda alla nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore.

Art. 23 – COMITATO DI PRESIDENZA

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative, il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un comitato di Presidenza composto fino ad un massimo di dieci consiglieri da lui nominati, a cui può, se necessario, conferire deleghe specifiche. Le deleghe che il presidente conferisce ai consiglieri incaricati sono revocabili in qualsiasi momento.

Il comitato di presidenza si riunisce almeno 1 volta al mese secondo un calendario prestabilito dal Presidente.

ART. 24 – DIREZIONE

Alla direzione dell'associazione è preposto un direttore che è responsabile del relativo funzionamento e sovrintende a tutta l'attività della stessa.

Su delega del presidente può stabilire e risolvere il rapporto di lavoro con il personale.

Attua le disposizioni adottate dal presidente e dalla giunta esecutiva, ed ha facoltà di proporre quelle soluzioni e/o provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi sociali.

È nominato dalla giunta esecutiva su proposta del presidente.

Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della giunta esecutiva.

Il direttore partecipa a tutte le riunioni, con la facoltà di dare pareri relativamente alle questioni in discussione e in qualità di segretario, redige il verbale.

Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Propone alla giunta esecutiva tutti i possibili accorgimenti per un migliore funzionamento della struttura nonché la nomina o la revoca dell'eventuale vicedirettore.

ART. 25 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale nominato dalla giunta esecutiva su proposta del presidente, la quale gli affida il compito di attuare gli indirizzi programmatici e strategici messi appunto dalla giunta esecutiva stessa.

Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della giunta esecutiva.

ART. 26 – CENTRO STUDI

Il centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi, un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagini, analisi e ricerche su argomenti di carattere tecnico, economico e sociale. Presta altresì consulenza tecnica agli organi su particolari argomenti ad esso sottoposti. Inoltre propone ed elabora le linee dell'attività culturale della stessa.

Il centro studi si avvale di uno o più comitati, composto da persone di chiara competenza, nominate dalla giunta esecutiva su proposta del presidente.

La struttura, la composizione ed il relativo funzionamento sono coordinati dalla Giunta Esecutiva.

ART. 27 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Alle elezioni per la carica di Presidente possono partecipare i rappresentanti di imprese associate che

abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali.

È necessario essere socio effettivo da almeno 8 anni, ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi

Non possono essere eletti alle cariche sociali, coloro che risultino essere iscritti ad altra associazione sindacale di categoria che abbia gli stessi scopi o scopi contrastanti.

ART. 28 – INCOMPATIBILITA'

In caso di nomina ad una carica pubblica di un dei componenti dei vari organi associativi saranno adottate le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità.

Ulteriori ed eventuali situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla giunta esecutiva

ART. 29 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di un quadriennio e sono riconfermabili per analogo periodo senza alcun limite temporale.

ART. 30 – COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il presidente riceverà un compenso stabilito annualmente dalla giunta esecutiva; avrà diritto altresì al rimborso delle spese documentate. Per le altre cariche sociali, è previsto un compenso forfetario ed il rimborso delle spese documentate.

ART. 31 – RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

La rappresentanza di categoria delle imprese associate viene espressa dalle Federazioni Nazionali di Categoria.

Le Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi nazionali, hanno il compito specifico di tutelare gli interessi del settore da ciascuna di esse rappresentato.

Per una medesima categoria può essere riconosciuta una sola Federazione.

Nel rispetto degli indirizzi strategici indicati dagli organi nazionali hanno le seguenti competenze:

- elaborano le politiche sindacali di propria competenza, secondo le direttive della Giunta Esecutiva Nazionale;

- rappresentano le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali economici e sociali;

- svolgono attività promozionali in campo assicurativo.

Le federazioni nazionali di categoria sono regolate dagli statuti e dai regolamenti deliberati dalla giunta esecutiva.

Con apposito regolamento il Consiglio nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, approva lo schema delle Federazioni, gli statuti e le regole del loro funzionamento.

ART. 32 – UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIE

Le unioni nazionali di categoria sono formate dalle imprese di mestiere omogenee e sono strutturate in Provinciali, Regionali e Nazionali, ciascuna delle quali avrà un proprio delegato.

I delegati provinciali di categoria, vengono nominati dalla presidenza provinciale, o dal responsabile provinciale, tra imprenditori iscritti ed appartenenti al settore cui si riferisce la designazione.

I delegati provinciali di categoria costituiscono le Unioni Regionali di categoria. Lo svolgimento dell'Assemblea nazionale di categoria, cui parteciperanno i diversi delegati, sarà disciplinato dagli statuti e dai regolamenti deliberati dalla giunta esecutiva.

La giunta esecutiva può riconoscere come federazione singole unità nazionali di categoria

Con apposito regolamento, il consiglio nazionale su proposta della giunta esecutiva, approva lo schema delle unioni di categoria gli statuti e le regole del loro funzionamento.

Possono far parte dell'Associazione unioni di categoria già costituite, presentando al presidente di un'impresa la relativa domanda a firma del loro legale rappresentante.

ART. 33- ENTI A CARATTERE SOCIALE

Gli enti a carattere sociale sono quelli stabiliti dallo Statuto di FEDERAZIENDE.

ART. 34 RAPPORTI CON ENTI ED ORGANIZZAZIONI

L'Associazione può aderire, su deliberazione della giunta esecutiva, ad organizzazioni ed enti che operino a livello nazionale, comunitario ed internazionale (previa autorizzazione di FEDERAZIENDE NAZIONALE).

ART. 35 ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Le associazioni interprovinciali e provinciali di cui all'art. 5.1, promosse dall'Associazione, sono dotate di autonomia strutturale, finanziaria ed amministrativa e rette da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, hanno riconoscimento giuridico ed un codice fiscale proprio.

Esse sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza delle imprese associate attraverso i propri organismi previsti dai rispettivi Statuti. Inoltre sono responsabili di tutte le obbligazioni da esse a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia responsabilità a carico dell'Associazione.

L'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni di cui sopra sono regolati dagli statuti e dai regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee.

Le disposizioni contenute in tali statuti e regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto né con quelle dei regolamenti nazionali dell'Associazione.

In caso di eventuali conflitti di attribuzione e/o competenza prevalgono le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organismi nazionali.

Ciascuna associazione è tenuta a garantire il versamento, da parte delle imprese associate anche indirettamente del contributo associativo, comprese le eventuali quote integrative nella misura e nei modi deliberati dagli organi statutariamente competenti.

La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle associazioni territoriali.

Le dette associazioni entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno provvedere a trasmettere alla Sede Nazionale l'elenco dei soci iscritti ad assicurare il versamento dei relativi contributi associativi.

Le associazioni partecipano all'Assemblea in proporzione al numero degli iscritti.

Le modalità operative del presente articolo verranno stabilite nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 36 – FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali sono articolazione dell'Associazione.

Alle Federazioni Regionali spettano la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione; rappresentando lo strumento di proposta e promozione per le politiche comunitarie di interesse regionale, nonché il momento di coordinamento delle associazioni territoriali per la diffusione sul territorio di tutte le iniziative dell'Associazione.

All'uopo sarà istituito un Comitato di coordinamento regionale, formato da tutti i presidenti delle associazioni costituite ai sensi dell'art. 5.1, guidato da un delegato nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Compito del delegato sarà anche quello di verificare la regolarità della tenuta dall'elenco soci, onde consentire a questi ultimi di esercitare, attraverso le rispettive rappresentanze, il proprio diritto al voto.

Il delegato o le persone che rispettivamente rappresentano la federazione sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia responsabilità a carico dell'Associazione.

Le modalità operative del presente articolo verranno stabilite nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 37 – COMMISSARIAMENTO

Nel caso si verificano nelle articolazioni dell'intero sistema associativo comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme dello statuto e del regolamento nazionale, e comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti od omissioni siano lesivi al prestigio ed all'immagine dell'Associazione nazionale e/o locale, la Giunta Esecutiva Nazionale può disporre lo scioglimento degli organi collegiali e nominare un commissario.

Il commissario all'uopo nominato provvederà a comunicare ai responsabili delle strutture

commissariate la sospensione o decadenza degli incarichi.

La Giunta Esecutiva stabilisce la durata della gestione commissariale e specifica i poteri del commissario. Può altresì nominare un commissario ad acta quando situazioni di particolare gravità lo rendano opportuno.

Il commissario relaziona mensilmente la Giunta Esecutiva con rapporto scritto sull'attività svolta ed avanza proposte mirate alla regolarizzazione della situazione.

Le modalità operative del presente articolo verranno meglio specificate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ART. 38 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi più due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale, e scelti anche al di fuori dell'Associazione.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato

I revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità della gestione economico finanziaria e ne riferiscono alla giunta esecutiva nazionale con apposita relazione sul bilancio consuntivo

I revisori contabili assistono alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

ART. 39 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da sette membri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Sono eletti dall'Assemblea anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. Il Presidente del Collegio viene designato dall'Assemblea.

Spetta ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un probiviro di sua fiducia, scelto tra i sette probiviri dell'Assemblea.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato con maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio Arbitrale si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia. Questo termine può essere prorogato fino al massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo dovrà essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente entro dieci giorni dalla data della sua deliberazione.

Il lodo è inappellabile. Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

Nessun compenso è previsto per la carica e lo svolgimento delle funzioni dei Probiviri.

L'interpretazione del presente statuto, del codice etico e dei vari regolamenti, nonché di ogni altra norma regolativi del sistema è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva del sistema per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente statuto.

ART. 40 - ASSETTO CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA

Le imprese associate, attraverso il loro contributo procedono a supportare l'Associazione e le altre componenti del sistema a cui aderiscono, direttamente o indirettamente, secondo le modalità deliberate dagli organi preposti.

Le associazioni territoriali di cui all'art. 5,1 in qualità di soci, sono tenute ad istituire e far osservare alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli imprenditori, l'obbligo di cui al comma precedente.

Le stesse provvedono a concordare con l'Associazione le metodologie di riscossione delle quote associative dovute da parte delle imprese di cui al primo comma del presente articolo.

Le quote ed i contributi associativi sono determinati per ciascun anno nella misura stabilita dalla giunta Esecutiva Nazionale, che determina anche l'importo annuale delle somme spettanti alle associazioni territoriali.

Le associazioni e gli enti di cui all'art. 5.5. sono tenute a corrispondere all'Associazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

ART. 41 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- Dai contributi annuali dei soci;
- Dai contributi da parte di enti e istituzioni;
- Dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- Dagli investimenti mobiliari e immobiliari
- Dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla giunta esecutiva;
- Dagli eventuali avanzi delle gestioni aziendali.

L'associazione non può distribuire in alcun modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 42 - BILANCIO ANNUALE

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale, devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale entro il trenta giugno di ogni anno

ART. 43 - AMMINISTRATORE

L'amministratore è nominato dal Presidente Nazionale tra persone di sua fiducia e di maturata esperienza, anche esterna all'Associazione, e può inoltre conferirgli apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa.

L'amministratore:

- Cura l'amministrazione e dispone i pagamenti, secondo le direttive del Presidente
- Compila il bilancio preventivo e consuntivo secondo le indicazioni della Giunta Esecutiva nazionale;
- Propone al Presidente modifiche al bilancio preventivo con eventuali storni da un capitolo all'altro, o l'istituzione di altri capitoli;
- Risponde del suo operato solo al Presidente nazionale;
- Dirige l'ufficio del proprio mandato amministrativo.

ART. 44 - ISTITUZIONI DI SEDI

L'Associazione può istituire sedi su tutto il territorio Nazionale o estero.

L'istituzione delle sedi è di competenza della giunta esecutiva, che nomina i responsabili e ne determina le strutture, le competenze ed i rapporti con la sede Nazionale.

Le modalità di attuazione del presente articolo saranno espresse nel regolamento.

ART. 45 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

In virtù di quanto disposto dall'art. 22 del presente statuto è possibile individuare soggetti che possano rappresentare l'Associazione presso enti, società, associazioni, ed altre istituzioni tra coloro che ne condividano le finalità. Nel momento in cui tali scopi comuni non fossero più condivisi è data facoltà al Presidente Nazionale, sentita la giunta Esecutiva, all'uopo convocata, provvedere alla loro sostituzione dichiarandoli decaduti dall'incarico loro affidato.

ART. 46 - REGISTRO DEI SOCI

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo istituisce un registro dei soci che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascun socio al sistema ed il suo inquadramento in esso.

Art. 47 - COMMISSIONE DI SAGGI

Almeno tre mesi prima della scadenza delle cariche, la Giunta Esecutiva nomina una commissione composta da tre a cinque membri scelti tra personalità e/o rappresentanti di imprese che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che si siano distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali.

Compito di detta commissione sarà quello di esplorare la base associativa, con la possibilità di far



convergere il più largo consenso sulla scelta del nuovo Presidente.

ART 48 - NORME REGOLAMENTARI

L'Associazione per il suo funzionamento è regolata da apposite norme (regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, regolamento organizzativo di base, codice etico etc.) che sono approvate dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

ART 49 - TUTELA DEL MARCHIO

L'Associazione è titolare esclusiva della denominazione e del logo, ed adotterà ogni forma di tutela legale nei confronti di tutti coloro che lo usassero in maniera impropria, scorretta o fraudolenta.

ART. 50 – MODIFICHE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea previo parere favorevole espresso per atti scritti dalla Direzione Nazionale di FEDERAZIENDE.

ART. 51 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività, deve essere devoluto a FEDERAZIENDE, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 – della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo le modalità di devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione.

ART. 52 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Entro dodici mesi dall'approvazione le associazioni territoriali, le federazioni regionali e le federazioni nazionali di categoria si dovranno adeguare al vigente statuto e alle norme regolamentari.

Dues Tardis

Luigi S. S. S.

Giuseppe Anfante



